COMUNE DI CANISTRO

Provincia dell'Aquila

PR Abruzzo FESR 2021-2027 - Priorità III - Obiettivo di Policy OP2 - Obiettivo specifico 2.4 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici". Azione 2.4.1. - Contrasto al dissesto idrogeologico. Attuazione programma degli interventi di consolidamento frane di cui alla D.G.R. 29 maggio 2025 n. 322. Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Canistro del 31/12/2025 per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio intervento in località Fonticella -Area 2".

CUP: C57H22003230002 - Cod. ReNDiS: 131R051/MT. Importo: € 1.223.142,00

Cofinanziato dall'Unione europea

COESIONE ITALIA 21-27 ABRUZZO

LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE A RISCHIO. INTERVENTO IN LOCALITÀ FONTICELLA, AREA 2: MADONNA DELLA FONTICELLA - CUP C57H22003230002

PROGETTO ESECUTIVO



IL SINDACO
Ing. Gianmaria VITALE

IL R.U.P.
Ing. Chiara STORIONE

(Visti e Approvazioni)

APM engineering
Societa' di Servizi di Ingegneria
Sede Legale: Via Giuseppe Saragat, 62 - L'Aquila
Sede Operativa: Via B.Cesidio, 37A - L'Aquila
Tel.:+39.0862.1969400 - Fax:+39.0862.1966502
www.apmaq.it - info@apmaq.it - info@pec.apmaq.it

Il Tecnico
Ing. Paolo MASCIOCCHI
Albo Ingegneri AQ n. 1942
Ing. Antonio MANNA
Albo Ingegneri AQ n. 1622

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA — Ingegnere ANTONIO MANNA — ISCRITTO ALL'ALBO — CIVILE E AMBIENTALE — N. 1622

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA — settori: civile e ambientale, industriale, dell'informazione — Ingegnere PAOLO MASCIOCCHI — N° 1942 — Sezione A

(Timbro e Firma)

Tav.
ED.03

Elaborato
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Data: Settembre 2026

Scala: /

Rev.	Data	Motivo	Redazione	Verifica Direttore Tecnico
01	SET 2026	Revisione Progetto Esecutivo	Ing. A.Manna - Ing. P.Masciocchi	Ing. Antonio Manna
00	NOV 2022	Trasmissione Progetto Esecutivo	Ing. A.Manna - Ing. P.Masciocchi	Ing. Antonio Manna

Sommario

Premessa....2

Inquadramento Normativo....2

Fasi Operative....4

Bilancio Materie....5

Premessa

Il presente piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere illustra le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali inerti provenienti dagli interventi previsti nel progetto di "consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio. Intervento in località fonticella, Area 2: Madonna della Fonticella".

In dettaglio gli interventi individuati si concentrano su un'area ad est del centro abitato ove insiste una piccola chiesa realizzata in muratura portante. In tale area sono emerse criticità dovute a dinamiche di versante connesse alla circolazione idrica superficiale e di prima infiltrazione. Per la mitigazione del rischio in quest'area si adotta un adeguato sistema di drenaggio delle acque di prima pioggia sul versante a monta di via Trento, realizzato con elementi drenanti tipo *Gabbiodren*, in grado di drenare le acque verso il fosso naturale, presente a valle della chiesa. Contestualmente, al fine di prevenire l'innesco di fenomeni gravitativi di versante, si realizzeranno una coppia di paratie di micropali poste rispettivamente sulla sede stradale di via Trento e in un tratto immediatamente a valle della chiesetta presente nell'area.

La realizzazione degli interventi di progetto prevedono una limitata produzione di terre e rocce, dovuta essenzialmente alle operazioni di scavo, oltre a scarti di natura arbustiva e scarti inerti derivanti dalle operazioni di demolizione della sede stradale fino alla profondità di 30 cm. Difatti, sarà necessario provvedere alla bonifica preliminare dell'area di intervento mediante rimozione delle piante e della vegetazione arbustiva spontanea ed infestante (scarpata).

La quasi totalità delle suddette materie prodotte verrà riutilizzata nell'ambito del cantiere stesso, previo apposito campionamento, analisi e vagliatura del materiale di risulta degli scavi, mentre gli eventuali residui non riutilizzati e/o non riutilizzabili saranno conferita presso Centro Autorizzato per l'avvio a smaltimento o a riutilizzo come sottoprodotto.

Inquadramento Normativo

A livello normativo nazionale, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dPR n. 120 del 13 giugno 2017, recante la **disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo**. Il regolamento, entrato in vigore il 22 agosto 2017 in abrogazione del precedente D.M. 10 Agosto 2012 n°161, contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo.

Riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i **cantieri**, ossia
 - di **piccole dimensioni** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - di **grandi dimensioni** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di*

impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- di **grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA** - *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica;
- le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
- le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
- le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
- l'utilizzo di terre e rocce quali sottoprodotti si applica il parametro amianto previsto dal dlgs 152/2006 per le bonifiche: 1.000 mg/kg;
- il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti va accompagnato da una specifica documentazione (allegato 7) e scompare la notifica preventiva all'autorità competente per ciascun trasporto;

Il Regolamento delinea la procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo ed, in particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate **sottoprodotti**, devono rispondere ai seguenti requisiti, vale a dire:

a) essere generate nella realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) essere utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo dPR 120/2017;
c) l'utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l'utilizzo (piccoli cantieri).

Il **riutilizzo delle terre e rocce da scavo** nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

d) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
e) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Il **deposito intermedio** non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5. Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti.

Il **trasporto** fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del suddetto decreto.

La **dichiarazione di avvenuto utilizzo** attesta l'impiego di terre e rocce in conformità a:

- piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
- dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri

Si tratta di un'autocertificazione redatta dal produttore o dall'esecutore, usando l'allegato 8 e trasmessa anche all'Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 del decreto.

Con la dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce:

- Sezione A: dati del produttore;
- Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell'area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo, ecc.);
- Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato);
- Sezione D: dati del sito di destinazione;
- Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo.

Sul fronte dei piccoli cantieri, per l'uso come sottoprodotti di terre e rocce il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle **concentrazioni soglie di contaminazione** previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo

In conformità alla legge ed in seguito alle analisi chimiche effettuate sui campioni, la ditta appaltatrice gestirà i materiali di risulta dagli scavi secondo diversi scenari:

- **Conferimento** presso Centro Autorizzato**;**
- **Recupero Rifiuti** (artt. 214–216 d.lgs. 152/2006);
- **Reimpiego diretto** nel medesimo sito di escavazione (art.185 del D.Lgs.152/2006);
- **Reimpiego come sottoprodotto** (art.184 bis D.Lgs. 152/2006).

Fasi Operative

1. **Dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del dPR n.445/2000, da trasmettere, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, tramite il modulo di cui all'allegato 6, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, con la quale il produttore attesta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento. Nella dichiarazione che assolve a tutti gli effetti la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del suddetto decreto, il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione e la trasmette agli Enti

competenti. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

2. **Deposito temporaneo**, da effettuarsi nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 5. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. **Trasporto**. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del regolamento
4. **Dichiarazione di avvenuto utilizzo**, da trasmetter alle Autorità competenti, anche solo per via telematica, con la quale il produttore attesta l'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 del decreto.

Gli interventi previsti in progetto verranno realizzati **utilizzando in via prioritaria i materiali provenienti dagli scavi**, per il ripristino parziale degli scavi.

In alternativa, sarà fatto ricorso al materiale selezionato proveniente da cave di prestito.

In particolare, si prevedono le seguenti fasi:

a) **Controllo e Caratterizzazione chimico-fisiche dei materiali** derivanti dalle operazioni di scavo e demolizioni da parte di Istituto terzo abilitato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni; a seguito di questa attività sarà attribuito a ciascun materiale omogeneo un proprio **codice CER**;
b) **Stoccaggio temporaneo** nelle aree individuate all'interno dell'area di cantiere, del materiale per eventuale **reimpiego diretto** nel medesimo sito di produzione e/o in attesa di successivo trasporto in discarica;
c) **Conferimento**, nelle modalità di legge, **presso Centro Autorizzato** del materiale in eccedenza e/o non riutilizzabile direttamente in cantiere, per l'avvio a **smaltimento o a riutilizzo come sottoprodotto**.

Bilancio Materie

Per le opere previste in progetto, con particolare riferimento alle operazioni descritte in premessa, si stimano le seguenti modeste produzioni di materie:

- **832,0 mc di terre e rocce** provenienti dalle operazioni di scavo **(CER 17.05.04);**
- **15,6 mc di miscele bituminose** provenienti dalle operazioni di fresatura delle sedi stradali **(CER 17.03.02).**

- **23,5 mc di rifiuti misti inerti** provenienti dalle operazioni di demolizione degli strati di base delle fondazioni stradali **(CER 17.09.04).**

Pertanto, viste le modeste quantità prodotte (inferiori ai 6.000 mc), il cantiere può essere considerato di **piccole dimensioni** e, pertanto, soggetto alla disciplina di cui al Capo I e Capo III del Regolamento di cui al dPR n. 120 del 13 giugno 2017.

La quasi totalità delle suddette materie prodotte verrà riutilizzata nell'ambito del cantiere stesso, previo apposito campionamento, analisi e vagliatura del materiale di risulta degli scavi, mentre gli eventuali residui non riutilizzati e/o non riutilizzabili saranno conferita presso Centro Autorizzato per l'avvio a smaltimento o a riutilizzo come sottoprodotto.

Il sito per il deposito, lo stoccaggio e lo smaltimento delle quantità eccedenti verrà individuato tra quelli più vicini all'area di intervento, prediligendo, comunque, le eventuali iniziative di ripristino e di recupero ambientale delle cave ed ex cave di inerti presenti nel territorio circostante, al fine di restituire tali aree degradate ad usi produttivi e/o sociali.